MIC|MIC_DG-S|21/10/2026|0012539-A| [07.04/20/2019]

Ministero della cultura

Consiglio superiore dello spettacolo

PARERE N. 2/2026 DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLO SPETTACOLO DI CUI AL D.M. 23 SETTEMBRE 2026 N. 351

Parere, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 22 novembre 2017, n. 175, sullo schema di decreto legislativo, recante "*Attuazione dell'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, recante "Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo*""

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLO SPETTACOLO

Nella seduta del 14 ottobre 2026, aggiornata al 20 ottobre 2026

VISTA la legge 22 novembre 2017, n. 175, recante "*Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia*" e, in particolare, l'articolo 3, che istituisce il Consiglio superiore dello spettacolo;

VISTO il decreto ministeriale rep. n. 73 del 30 gennaio 2018, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2018 al n. 743, recante "*Funzionamento del Consiglio superiore dello spettacolo e regime di incompatibilità dei componenti*";

VISTO il decreto ministeriale rep. n. 351 del 23 settembre 2026, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al n. 2579, in data 30/09/2026, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio superiore dello spettacolo;

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*" e, in particolare, l'articolo 14;

VISTA la legge 15 luglio 2022, n. 106, recante "*Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo*";

VISTA la legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative*", che ha disposto la proroga di dodici mesi del termine di esercizio della delega i cui all'art. 2, commi 1, 4, 5 e 6 della legge 15 luglio 2022, n. 106;

VISTA la legge 8 agosto 2024, n. 119, recante "*Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nonché di quelle previste dall'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118*" che ha ulteriormente prorogato di 12 mesi il termine per l'esercizio della delega di cui all'art. 2, commi 1, 4, 5 e 6 della legge n. 106 del 2022;

VISTO lo schema di decreto legislativo, recante "*Attuazione dell'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, recante "Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo*"", trasmesso dall'Amministrazione in data 19 ottobre 2026;

VISTI gli esiti della seduta del 14 ottobre 2026, aggiornata dal 20 ottobre 2026, ai sensi del predetto articolo 3, comma 2, della legge 22 novembre 2017, n. 175;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

relativamente allo schema di decreto legislativo, recante "*Attuazione dell'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, recante "Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo*"", trasmesso dall'Amministrazione in data 19 ottobre 2026, si esprime parere favorevole sul testo inviato e si formulano le seguenti proposte di aggiornamento:

All'articolo 1, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) **alla lettera b**), dopo le parole «favorendo la coesione» sono inserite le seguenti: «, l'inclusione, la promozione del benessere»;

b) **alla lettera i)**, sopprimere le parole: «di strumentalizzazione politica,».

All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: «ivi compreso il teatro di poesia,»;

b) al comma 2:

1. sostituire la lettera c) con la seguente: «c) il valore delle espressioni artistiche della musica classica, della musica delle tradizioni, della musica moderna e contemporanea, ivi compresa la musica popolare contemporanea, dell'operetta, della commedia musicale italiana e del musical, delle danze popolari, urbane e sociali»;
2. alla lettera e), dopo le parole: «Teatro di figura» inserire le seguenti: «e del Teatro di poesia e del Teatro sociale»;
3. alla lettera i), sopprimere le parole: «dell'arte teatrale» e sostituirle con le seguenti: «dello spettacolo dal vivo»; ed infine sopprimere la parola: «teatrali».

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «pianificazione e realizzazione» con le seguenti: «distribuzione e ospitalità»;

b) al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) Attività di promozione: iniziative e interventi in Italia ed all'estero di promozione e divulgazione del teatro, della musica, della danza, del circo attraverso la formazione artistica e tecnica, la formazione e l'ampliamento del pubblico, il supporto ai giovani artisti, la coesione e inclusione sociale delle fasce più fragili della popolazione nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio dello spettacolo, l'innovazione di nuovi linguaggi artistici, attività di spettacolo al fine di favorire l'accesso e la partecipazione allo spettacolo dal vivo, anche in relazione con altri soggetti. ».

b) al comma 3, recante le definizioni degli organismi dello spettacolo, apportare le seguenti modificazioni:

1. **alla lettera a)**, dopo le parole: «operante per la» inserire le seguenti: «produzione, la programmazione,»;
2. **alla lettera b)**, dopo le parole: «svolge attività di» inserire le seguenti: «produzione, programmazione»;
3. **alla lettera c)**, dopo le parole: «pubblici e privati» inserire le seguenti: «produce, programma»;
4. **alla lettera f)**, sostituire le parole: «Teatro per la Famiglia» con le seguenti: «Teatro per le nuove generazioni e per la famiglia»;
5. **alla lettera i)**, sostituire le parole: «con la partecipazione» con le seguenti: «anche con la eventuale partecipazione»;
6. **alla lettera k)**, sostituire la parola: «accoglienza» con la seguente: «ospitalità»;
7. **alla lettera m)** inserire dopo la parola: «realizza» le parole: «in Italia e all'estero»;
8. **alla lettera n)**:
   - dopo la parola: «Festival» aggiungere le seguenti: «e Rassegne»;
   - sostituire le parole: «manifestazione caratterizzata» con le seguenti: «manifestazioni caratterizzate»;
   - sopprimere le parole: «nazionale e internazionale»;
9. **alla lettera q),** aggiungere dopo le parole: «attività di produzione e programmazione» le seguenti parole: «promuovendo repertori musicali da camera e sinfonici in Italia e all'estero»;
10. **alla lettera s),** aggiungere dopo le parole «della musica cameristica, sinfonica, lirica e corale» le seguenti parole: «nonché verso i diversi generi musicali contemporanei»;
11. **alla lettera t)**, dopo la parola: «attività» inserire la seguente: «stabile»;
12. **alla lettera u)**:
    - sostituire le parole: «Centro Danza» con le seguenti: «Centro di rilevante interesse culturale della danza»;
    - dopo la parola: «attività» inserire la seguente: «stabile»;
    - dopo la parola: «nazionale» inserire le seguenti: «e internazionale»;
13. **dopo la lettera u)**, inserire le seguenti definizioni:

«v) "Compagnie di produzione della danza": istituzioni che svolgono attività professionale di produzione di spettacoli di danza, attraverso il riallestimento del repertorio classico, moderno, contemporaneo e urbano, con l'impiego prevalente di danzatrici e danzatori»;

«w) "Organismi di ricerca e sperimentazione della danza": istituzioni professionali di produzione di spettacoli di danza costituite da performer, da collettivi di artisti, danzatrici e danzatori, operanti nel settore della ricerca e della sperimentazione coreutica»;

«y) "Imprese produttrici e organizzatrici di spettacoli di musica popolare contemporanea": imprese che hanno come finalità unica o principale la produzione e l'organizzazione di spettacoli e manifestazioni musicali»;

11. **alla lettera v)**, sostituire la lettera: «v)» con la seguente: «z)» e, conseguentemente, rinumerare la successiva lettera «w)» come lettera «aa)»; alla medesima lettera z), dopo la parola: «dedicati» inserire le seguenti: «e attrezzati».

All'articolo 4, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) **alla lettera c)**, dopo le parole: «dello spettacolo» inserire le seguenti: «anche multidisciplinare»;

b) **alla lettera h)**, dopo le parole: «promozione e formazione» inserire, all'inizio del periodo, le seguenti: «nonché l'interazione tra soggetti».

All'articolo 6, comma 2, lettera b), dopo le parole: «un'offerta artistica qualificata» inserire le seguenti: «con particolare riferimento a produzioni di artisti emergenti e rivolte a sostenere il rischio culturale e la pluralità dei linguaggi artistici,».

All'articolo 8, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) **alla lettera b)**, dopo le parole: «audizioni pubbliche» sopprimere le parole: «e obbligatorie»;

b) **alla lettera d)**, dopo la parola: «partecipazione» inserire le seguenti: «e accessibilità»;

All'articolo 8, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) **alla lettera b)** dopo la parola: «contemporanei» aggiungere la parola «italiani»;

b) **alla lettera j)** dopo la parola: «private» aggiungere le parole: «e ulteriori risorse».

All'articolo 9, comma 2, sostituire le parole «progetti incidenti su aree svantaggiate» con le seguenti: «progetti realizzati nelle aree svantaggiate».

All'articolo 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) **alla rubrica**, sostituire la parola «nazionale» con la seguente: «superiore»;

b) **al comma 1**, sostituire la parola «nazionale» con la seguente: «superiore»;

c) **al comma 1, dopo la lettera c)**, inserire la seguente:

«d) organizza, d'intesa con la Direzione generale Spettacolo, consultazioni periodiche con i rappresentanti dei settori professionali interessati e con altri soggetti sull'andamento del settore dello spettacolo»;

d) **al comma 2**, sostituire la parola: «nazionale» con la seguente: «superiore»;

e) **al comma 2, lettera b)**, sostituire le parole «dagli Enti del Terzo Settore maggiormente rappresentativi del settore dello spettacolo» con le seguenti: «dal Forum Nazionale del Terzo Settore, in quanto organo più rappresentativo degli Enti che operano nel settore dello spettacolo».

f) **ai commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10**, sostituire la parola: «nazionale» con la seguente: «superiore»;

g) **al comma 7**, sostituire le parole: «sette giorni» con le seguenti: «quindici giorni» e le parole: «tre giorni» con le seguenti: «sette giorni».

All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, sostituire la parola: «nazionali» con la seguente: «consultive»;

b) al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e per le attività progettuali multidisciplinari»;

c) al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative multidisciplinari è affidata a una commissione mista composta dai membri individuati nell'ambito delle Commissioni consultive di cui al primo periodo»;

d) al comma 1, sostituire la parola: «nazionali» con la seguente: «consultive» e **ai commi 1, 2 e 3,** sostituire la parola: «nazionale» con la seguente: «consultiva».

All'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 2;

b) al comma 3, sopprimere le parole da: «avvalersi» fino a: «dell'amministrazione, e» e aggiungere le parole: «a titolo gratuito».

All'articolo 14, comma 3, dopo le parole: «Fondo Spettacolo» inserire le seguenti: «con contributi superiori ad euro 300.000,00».

All'articolo 16, apportare le seguenti modificazioni:

a) **alla rubrica**, sopprimere le parole: «e per le proiezioni cinematografiche». Si raccomanda nelle disposizioni transitorie di mantenere le disposizioni vigenti solo per il settore cinematografico;

b) **al comma 1**, sopprimere le parole: «nonché le proiezioni cinematografiche» e sostituire le parole: «2000 partecipanti» con le seguenti: «3000 partecipanti»;

c) **al comma 1**, sopprimere le parole: «con esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo di svolgimento dello spettacolo»;

d) **al comma 2**, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo di svolgimento dello spettacolo, sarà necessaria la preventiva autorizzazione da parte degli organi competenti».

All'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:

a) **al comma 2, lettera e)**, sostituire le parole «favorendo la partecipazione al servizio culturale» con le seguenti: «favorendo la partecipazione all'offerta culturale»;

b) **al comma 5**, sostituire la parola «nazionale» con la seguente: «consultiva».

c) **al comma 8 dopo la parola**: «revisori dei conti» aggiungere le parole «, in composizione collegiale»;

All'articolo 19, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora la manifestazione sia organizzata in forma di coproduzione tra soggetti produttori operanti in ambiti differenti dello spettacolo dal vivo, il documento attestante lo svolgimento dello spettacolo può recare l'intestazione congiunta dei soggetti che partecipano in modo autonomo e distinto alla produzione, in relazione al rispettivo apporto alla produzione nell'ambito di attività differenti».

spostare gli articoli 21 e 22 (Live club) al titolo IV tra i fondi specifici in materia di spettacolo.

All'ex articolo 21, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole da: «, senza promuovere linguaggi» fino a: «forze dell'ordine»;

b) sostituire le parole: «attraverso una programmazione prevalente di proposte» con le seguenti: «attraverso una programmazione artistica qualificata e continuativa di proposte»;

c) sopprimere le parole: «di qualificata direzione artistica e»;

d) dopo la parola: «residente» inserire le seguenti: «e a norma».

All'articolo 23, comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) in conseguenza della modifica della denominazione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f), sostituire le parole «il Teatro per la Famiglia» con le seguenti: «il Teatro per le nuove generazioni e per la famiglia»;

b) dopo le parole «il teatro sociale» inserire le seguenti: «, il teatro in carcere».

All'articolo 24, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, in conseguenza della modifica della denominazione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f), sostituire le parole «ai Teatri per la Famiglia» con le seguenti: «ai Teatri per le nuove generazioni e per la famiglia»;

b) **al comma 1, secondo periodo**, dopo le parole «ai Teatri di strada» sono inserite le seguenti: «ai Teatri di poesia, ai Teatri in carcere,»;

c) **al comma 2,** aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora la manifestazione sia organizzata in forma di coproduzione tra soggetti produttori operanti in ambiti differenti dello spettacolo dal vivo, il documento attestante lo svolgimento dello spettacolo può recare l'intestazione congiunta dei soggetti che partecipano in modo autonomo e distinto alla produzione, in relazione al rispettivo apporto alla produzione nell'ambito di attività differenti».

All'articolo 25, dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«7. Alla Fondazione "Piccolo Teatro di Milano - Teatro d'Europa" è riconosciuta una particolare considerazione, ferma restando l'applicazione dei criteri e delle modalità previsti per l'attribuzione dei contributi pubblici, in relazione al ruolo storicamente svolto dall'Ente, sia nella genesi dell'istituto della stabilità teatrale nazionale pubblica, sia per l'attività di diffusione dei valori della scena italiana in Europa e la promozione dei processi di internazionalizzazione»;

«8. Alla Fondazione "Teatro di Roma - Teatro Nazionale" è riconosciuta una particolare considerazione, ferma restando l'applicazione dei criteri e delle modalità previsti per l'attribuzione dei contributi pubblici, connessa alla funzione storica e culturale svolta nel territorio di Roma Capitale e al contributo assicurato allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione della scena teatrale nazionale».

All'articolo 27, al comma 1 e al comma 3, sostituire la parola: «vicedirettore» con la parola: «direttore» - (come è oggi con il DM).

All'articolo 29, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti: «3. I Teatri d'Arte prevedono la figura del direttore, il cui incarico deve essere svolto in esclusiva per il Teatro con il quale è instaurato il rapporto contrattuale, nei modi e nei limiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto.
4.La durata degli organi statutari nonché dell'incarico del direttore del Teatro d'Arte non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque, con possibilità di rinnovo per non più di una volta».

All'articolo 30, apportare le seguenti modificazioni:

a) **al comma 1,** dopo la parola: «contemporanea» inserire le seguenti: «e urbana» e, dopo la parola: «forme», inserire la seguente: «tecniche»;

b) **al comma 2, lettera a),** sostituire la parola: «permanente» con la seguente: «stabile»;

c) **al comma 2, lettera c),** dopo le parole: «una qualificata azione di» inserire le seguenti: «programmazione e» e sopprimere le parole: «e di promozione e di formazione del pubblico, in particolare giovane»;

d) **al comma 2, lettera d),** dopo la parola: «festival» inserire le seguenti: «e rassegne»;

e) **al comma 2, lettera e)**, dopo le parole: «all'estero» inserire le seguenti: «e il sostegno ai processi di internazionalizzazione»;

f) **al comma 2, dopo la lettera e)**, inserire la seguente:

«f) la promozione della danza mediante attività di coesione e inclusione sociale, di perfezionamento professionale, di ricambio generazionale e di formazione del pubblico».

All'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

a) **al comma 1**, sostituire le parole: «da definire» con la seguente: «definite»;

b) **al comma 2**, sostituire le parole da: «ai Centri Coreografici Nazionali» fino a: «nell'organizzazione di attività analoghe» con le seguenti: «ai Centri coreografici nazionali, ai Centri di rilevante interesse culturale della danza, ai Centri di produzione, alle Compagnie di produzione della danza, agli Organismi di ricerca e sperimentazione della danza, ai Festival, alle Rassegne, agli Organismi di programmazione e di circuitazione e agli Organismi di promozione, costituiti senza scopo di lucro ovvero in forma di impresa sociale o di enti del Terzo settore che reimpieghino gli eventuali utili derivanti dalle manifestazioni sovvenzionate nell'organizzazione di attività analoghe»;

c) **al comma 3**, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora la manifestazione sia organizzata in forma di coproduzione tra soggetti produttori operanti in ambiti differenti dello spettacolo dal vivo, il documento attestante lo svolgimento dello spettacolo può recare l'intestazione congiunta dei soggetti che partecipano in modo autonomo e distinto alla produzione, in relazione al rispettivo apporto alla produzione nell'ambito di attività differenti».

Sostituire l'articolo 32 con il seguente:

«Art. 32

1.Il Ministero della cultura, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire adeguati standard professionali per l'insegnamento nelle scuole di danza, definisce le linee guida per il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di danza, valida su tutto il territorio nazionale. La qualifica è rilasciata, ai sensi della normativa vigente in materia di formazione professionale, dai centri accreditati dalle regioni, anche nell'ambito di partenariati formalizzati con organismi finanziati a valere sul Fondo Spettacolo».

All'articolo 35, comma 3, sostituire la parola: «nazionale» con la seguente: «consultiva».

All'articolo 39, comma 7, sostituire le parole: «previo parere favorevole della» con le seguenti: «sentita la».

All'articolo 40, apportare le seguenti modificazioni:

a) **al comma 1**, dopo le parole: «di lucro,» inserire le seguenti: «la produzione, la programmazione e»;

b) **al comma 4**, sostituire le parole: «presenti nella regione di appartenenza ovvero anche in regioni contermini» con le seguenti: «e con gli organismi riconosciuti dal Ministero della cultura nel settore della promozione, presenti nella regione di appartenenza ovvero anche in regioni contermini».

All'articolo 43, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. L'approvazione dello statuto adeguato, ove non sia intervenuta la procedura di commissariamento di cui al comma 6, non costituisce causa di decadenza, cessazione o rinnovo anticipato degli organi di indirizzo e di gestione in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali organi continuano a esercitare le proprie funzioni fino alla naturale scadenza del relativo mandato, al fine di assicurare la continuità amministrativa e gestionale dei Gran Teatri d'Opera. Le disposizioni del nuovo statuto concernenti la composizione, la costituzione, la nomina e la durata degli organi trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo di ciascun organo successivo alla sua approvazione».

All'articolo 45, comma 2, sostituire le parole: «Presidente-Sovrintendente» con le parole: «Presidente con funzioni di Sovrintendente».

All'articolo 53, comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «eventuali altre opere e compositori» con le seguenti: «eventuali altre opere, balletti, compositori e coreografi».

All'articolo 63, apportare le seguenti modificazioni:

a) **al comma 1**, sostituire la parola «nazionale» con la seguente: «superiore»;

b) **al comma 3, lettera c)**, sostituire la parola «nazionale» con la seguente: «consultiva» e, dopo le parole «per la musica», inserire le seguenti: «come previsto dall'articolo 11 del presente decreto».

All'articolo 66, apportare le seguenti modificazioni:

a) **al comma 2, primo periodo**, dopo le parole: «a tempo» inserire le seguenti: «determinato e»;

b) **al comma 2, dopo il primo periodo**, inserire il seguente: «Sono fatti salvi gli incarichi nonché le assunzioni a tempo determinato di personale artistico e tecnico rese necessarie da esigenze urgenti e temporanee di sostituzione del personale secondo modalità definite nel rispetto dei medesimi principi, in quanto compatibili».

All'articolo 67, comma 1, introdurre alla fine del comma la seguente precisazione: «Restano, comunque, ferme le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274 e 508 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e quelle di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498».

All'articolo 75, sostituire le parole: «Fondo per lo sviluppo del sistema musicale italiano» con le seguenti: «Fondo per lo sviluppo della musica popolare contemporanea».

All'articolo 77, dopo la parola: «Agente di artisti» inserire le seguenti: «e organizzazioni».

All'articolo 89, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Il Consiglio superiore dello spettacolo in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto continua a esercitare le proprie funzioni fino alla naturale scadenza del relativo mandato»;

«2-ter. Le commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano a esercitare le proprie funzioni fino alla naturale scadenza del relativo mandato».

Il Consiglio superiore dello spettacolo ha visionato il testo trasmesso dal Ministero della cultura in data 19 ottobre 2026, nel quale sono state reinserite le disposizioni relative al "Corpo italiano di ballo, d'eccellenza nazionale", già oggetto di valutazione nel corso dell'istruttoria, ed in particolare le disposizioni dall'articolo 69 all'articolo 74. Al riguardo, il Consiglio superiore dello spettacolo prende atto delle disposizioni relative al potenziamento dei tre corpi di ballo, al momento, esistenti (presso il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro di San Carlo in Napoli e il Teatro Massimo di Palermo) nonché dell'istituzione del Corpo italiano di ballo di eccellenza nazionale.

Il Consiglio superiore dello Spettacolo chiede, inoltre, ove presente nel testo, l'espunzione dei riferimenti alle ONLUS, al fine di adeguarne il contenuto alle disposizioni di legge vigente anche in materia di terzo settore e di valorizzare, tra i principi generali, le arti dello spettacolo come strumento di benessere e terapeutico per fornire sollievo alle persone affette da disabilità o in situazioni di marginalità sociale e alle loro famiglie.

Il Consiglio superiore dello Spettacolo formula, infine, i seguenti auspici:

a) prevedere che ai componenti delle Commissioni consultive in materia di spettacolo possa essere riconosciuta un'indennità commisurata alla professionalità, all'impegno richiesto e alla complessità del lavoro svolto;

b) prevedere ulteriori misure di sostegno nel settore della danza e del balletto;

c) prevedere la possibilità per i Comuni e le Regioni di individuare, autonomamente, i componenti da nominare in seno al Consiglio di indirizzo dei Gran Teatri d'Opera;

d) prevedere che il Sovrintendente possa svolgere anche le funzioni di direzione artistica ove in possesso dei requisiti di cui all'articolo 49;

e) prevedere le figure del Sovrintendente e del Direttore artistico nei Gran dei Teatri d'Opera siano specialistiche e quindi prevedere che vi sia un direttore artistico che abbia le competenze specifiche in materia;

f) prevedere il superamento della previsione relativa al Sovrintendente designato (art. 48), al fine di consentire al Consiglio di indirizzo insediatosi di poter individuare il nuovo Sovrintendente;

g) evitare che vi sia una eccessiva autonomia del direttore sviluppo rispetto alle funzioni svolte dal Sovrintendente;

h) prevedere che il finanziamento dei Gran Teatri d'Opera avvenga su base triennale;

i) prevedere che l'Accademia nazionale di Santa Cecilia possa nominare il Sovrintendente anche in deroga rispetto al limite ordinamentale di 70 anni;

l) prevedere, tenuto conto della legge 22 novembre 2017, n. 175, l'istituzione di un fondo da 1-1,5 mln di euro per il sostegno all'internazionalizzazione delle produzioni di giovani artisti italiani, nonché degli spettacoli di musica popolare contemporanea;

m) prevedere, tenuto conto della legge 22 novembre 2017, n. 175, l'istituzione del registro nazionale degli organizzatori di spettacoli dal vivo presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

n) studiare nuove forme di sostegno libero e diretto dei cittadini in favore delle attività culturali, attraverso il ricorso a strumenti di incentivazione fiscale e ad altre modalità di partecipazione.

o) studiare forme di accesso semplificate al contributo statale per gli organismi di circo e di spettacolo viaggiante.

p) prevedere che il Ministero della cultura, con apposito provvedimento, possa valorizzare le specificità di altre istituzioni teatrali nazionali, in ragione della peculiare tradizione linguistica e teatrale ovvero per l'attività di ricerca teatrale e di proiezione internazionale.

Il presente parere è trasmesso alla Direzione generale Spettacolo del Ministero della Cultura.

Roma, 14-20 ottobre 2026

IL PRESIDENTE